



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

CONVENZIONE

PER L'ANTICIPAZIONE DEL SEMESTRE DI TIROCINIO PER

L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

TRA

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza)

dell'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA), Via Giovanni Paolo II n.132, Codice Fiscale 80018670655, (d'ora in poi denominata anche "Università" o "Soggetto Promotore"), rappresentata dal Direttore pro tempore prof. Francesco Fasolino, nato a Salerno il 26/02/1969;

E

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, con sede legale in Nocera Inferiore, Via G. Falcone – Palazzo di Giustizia, Codice fiscale 94012480656, d'ora in poi denominato "Soggetto Ospitante", rappresentato dall'Avv. Anna De Nicola, nata a Nocera Inferiore il 10/11/1957.

- **Visto** che l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza costituisce un importante strumento di perfezionamento del percorso di formazione professionale del giurista, sia dal punto di vista dell'integrazione tra studi teorici ed esercitazioni pratiche che dal punto di vista del progressivo inserimento dello studente nello specifico contesto della professione forense;

- **Visto** l'art. 40 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, prevede che i Consigli dell'Ordine degli Avvocati possano stipulare con gli Atenei Convenzioni per la disciplina dei rapporti reciproci;



- **Visto** l'art. 41 della legge 31 dicembre 2012, n.247 (Nuova disciplina

dell'ordinamento della professione forense), ed in particolare il co. 6, lettera

d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante

l'ultimo anno del corso di laurea;

- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70

(Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per

l'accesso alla professione forense ai sensi dell'art. 41, co. 13, della legge 31

dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l'art. 5 del medesimo decreto;

- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi

dell'art. 40, co. 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio

Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza

e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'art. 41, co. 6, lettere a) e

d), della medesima legge e dell'art. 5 del decreto del Ministro della Giustizia

17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso

alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in

Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG/01) e

le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei

corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva

frequenza dello studio professionale;

- **Visto** in particolare l'art. 1, co. 2, della predetta Convenzione Quadro in

base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli

dell'Ordine possono stipulare, ai sensi dell'art. 5, co. 6, del decreto del

Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite Convenzioni con le

locali Università ove siano presenti Facoltà, Dipartimento o Scuole presso le

quali è istituito e attivato il corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG/01), la stipula delle quali è

condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;

tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente Convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense presso gli studi professionale degli Avvocati iscritti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ esclusivamente a favore degli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di Laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza – LMG/01) e le modalità di svolgimento di tale semestre idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La Convenzione quadro individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

2. I Consigli dell'Ordine e l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza possono stipulare ulteriori Convenzioni/Regolamenti attuativi della presente, anche al fine di prevedere forme di collaborazione e coordinamento, quali la predisposizione di progetti formativi (generali e/o singoli) comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, nonché forme di collaborazione con i singoli studi professionali al fine di favorire l'accoglienza in studio degli studenti praticanti avvocati.

Articolo 2 (Anticipazioni di un semestre di tirocinio)



Lo studente iscritto all'ultimo anno del corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea, se in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea e purché abbia ottenuto crediti nei seguenti settori -disciplinari: Diritto privato (IUS/01), Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

1. Il Dipartimento di Scienze Giuridiche ha facoltà di assegnare un numero massimo di n. 6 crediti formativi (CFU) al proficuo svolgimento del semestre di tirocinio anticipato, a valere come attività formativa facoltativa e con corrispondente riduzione per il tirocinante del numero di crediti da conseguire per l'attività formativa obbligatoria prevista dal piano di Studi.

Articolo 3 (Domanda di anticipazione)

a) La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'art. 41, co. 3, della legge n. 247/2012, è presentata al Consiglio dell'Ordine competente ed è altresì corredata:

b) da autocertificazione, predisposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della presente Convenzione nonché all'art. 17, co. 1, lettere a) d) e f), e delle lettere g) ed h) della legge n. 247/2012;



c) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si

svolgerà il tirocinio;

d) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Direttore del

Dipartimento e scelto tra i docenti di ruolo e tra gli assegnisti di ricerca

affidenti al medesimo Dipartimento;

e) da un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività

prevalente, che sia sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, dal tutor accademico, dal

professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tirocinante.

1. Ai sensi dell'art. 41, co. 6, lett. c), della legge n. 247/2012, il semestre

anticipato può consistere anche nello svolgimento del tirocinio in altro Paese

dell'Unione Europea, presso professionisti legali, con titolo equivalente a

quello di Avvocato, abilitati all'esercizio della professione, Si applica in tale

caso il comma 1 del presente articolo e le necessarie verifiche sono compiute

dal Consiglio dell'Ordine.

2. Il Consiglio dell'Ordine delibera entro trenta giorni dalla presentazione

della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, co. 7, della legge n.

247/2012. In caso di inutile decorso di detto termine, l'interessato può

rivolgersi direttamente al Consiglio Nazionale Forense entro i successivi 10

giorni.

Articolo 4 (Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio)

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio devono

essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva

frequenza dello studio professionale per **almeno dodici ore alla settimana,**



secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo

di cui al precedente art. 3, co. 1, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 della legge n. 247/2012.

2. Ai fini di cui al comma precedente l'Università – Dipartimento di Giurisprudenza può convenire con i Consigli degli Ordini l'istituzione e l'organizzazione di corsi gratuiti dedicati agli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A tale ultimo fine, tali corsi o parti specifiche di essi potranno essere affidati anche ad avvocati che abbiano maturato adeguata e comprovata esperienza in ambito formativo. L'eventuale esame finale del corso consiste, preferibilmente, in una prova pratica idonea a verificare l'acquisizione di competenze professionali da parte dello studente tirocinante.

3. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente.

4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, evitando per quanto possibile di adibire il tirocinante a mere funzioni tecnico-amministrative e privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie. Il professionista garantisce, altresì, che il tirocinante acquisisca esperienza e nozioni nelle materie del P.C.T., deontologia e ordinamento forense e tecnica di redazione di atti e pareri.



5. Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il

semestre deve essere pari a venti.

6. D'intesa tra il professionista e il tutor accademico, possono essere

individuare specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante

potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell'elaborazione

della dissertazione relativa all'esame finale di laurea in Giurisprudenza.

7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza

entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente

universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo

massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è

cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane

privo di effetti.

8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di

effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea

in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare

l'iscrizione al registro dei praticanti.

9. Ai sensi dell'art. 41, co. 11, della legge n. 247/2012, il tirocinio del

praticante studente universitario non determina il diritto all'istituzione di

rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto

ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi

dell'art. 42 della legge n. 247/2012, ed è soggetto al potere disciplinare dei

competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 5 (relazione finale)



1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante

redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta anche dal professionista, dal tutor accademico e dal Direttore del Dipartimento, da depositare presso il Consiglio dell'Ordine competente.

2. La sottoscrizione del tutor accademico e del Direttore del Dipartimento

comporta l'assegnazione dei CFU previsti in relazione al proficuo svolgimento del tirocinio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, della presente Convenzione.

3. Il Consiglio dell'Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo

studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale è svolto il tirocinio devono essere preliminarmente sentiti. Si applica l'art. 17, co.7, della legge.

Articolo 6 (Durata e rinnovo)

1. La presente Convenzione ha una durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso.

2. Ciascuna delle Parti può recedere dalla Convenzione mediante un congruo preavviso di 3 mesi, inviato per raccomandata a/r o posta elettronica certificata. Resta inteso che anche in caso di recesso viene garantito il compimento dei tirocini in corso.

Articolo 7 (Assicurazione infortuni)

Il Soggetto Promotore si impegna ad assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello



Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 del T.U. n. 1124/65 e del D.M. 10/10/85 e

ss.mm.ii, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Tali coperture assicurative si estendono anche alle attività prestate dal tirocinante al di fuori della sede del tirocinio, purché rientranti nel progetto formativo e di orientamento o preventivamente integrate mediante apposita comunicazione del Soggetto Ospitante.

Articolo 8 (Obblighi Soggetto ospitante)

Il Soggetto Ospitante si impegna:

1. a verificare che il numero dei tirocinanti da accogliere non ecceda la soglia consentita dalla vigente normativa;

2. ad ottemperare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 che prevede l'equiparazione del tirocinante al lavoratore dipendente del Soggetto Ospitante, a tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, secondo quanto segue:

a) alla "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:

- formazione generale;
- formazione specifica;

3. a segnalare, in caso di incidente, l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all'INAIL, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero delle Polizze sottoscritte dal Soggetto Promotore) e al Soggetto Promotore;

4. a rispettare e a far rispettare il presente progetto formativo concordato in tutti gli aspetti nonché a segnalare tempestivamente al Soggetto Promotore il mancato regolare svolgimento del progetto;

5. ad attestare, mediante firma e timbro apposti sul libretto diario in possesso del tirocinante, l'effettivo svolgimento delle attività programmate.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI SALERNO

Articolo 9 (Registrazione)

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo, di cui al D.P.R. 642/72, è a carico del Soggetto promotore ("Bollo assolto in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 297/2007").

Articolo 10 (Privacy)

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti le stesse, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati e conservati esclusivamente per le finalità della Convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 .

Articolo 11 (Disposizione finale e di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Università degli Studi di Salerno

Per il Consiglio dell'Ordine

Il Direttore

Forense di Nocera Inferiore

Il Legale Rappresentante

Prof. Francesco Fasolino

Avv. Anna De Nicola